

**Modalità operativa
per l'invio dei dati
relativi ad impianti
geotermoelettrici
innovativi**



Sommario

1. INTRODUZIONE.....	3
2. CONTESTO NORMATIVO	3
2.1 Decreto Ministeriale 6 luglio 2012 (DM 2012) e Decreto Ministeriale 23 giugno 2016 (DM 2016).....	3
2.2 Decreto MATTM 29 marzo 2018 (DM 2018).....	3
3. MODALITÀ DI RICHIESTA DEL PREMIO (art. 27 comma 1 lett. C del DM 2012)	4
4. MODALITA' DI RICONOSCIMENTO DEL PREMIO.....	5

1. INTRODUZIONE

Il presente documento ha lo scopo di fornire alle Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione dell'Ambiente, le indicazioni utili per l'invio al GSE dei dati relativi al rispetto delle condizioni per l'accesso ai premi previsti per gli impianti geotermoelettrici che utilizzano tecnologie avanzate, come previsto dall'art. 4 comma 7 del DM 29 marzo 2018.

2. CONTESTO NORMATIVO

2.1 Decreto Ministeriale 6 luglio 2012 (DM 2012) e Decreto Ministeriale 23 giugno 2016 (DM 2016)

Entrambi i Decreti Ministeriali (di seguito DM) disciplinano l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, diverse da quella solare fotovoltaica.

In particolare, l'art. 27 comma 1 del DM 2012 e l'art. 20 comma 1 del DM 2016 riportano i requisiti che devono avere gli impianti geotermoelettrici che utilizzano tecnologie avanzate, per l'accesso ai premi in tariffa.

Vengono stabilite tre diverse tipologie di premi e di incremento alle tariffe incentivanti di riferimento, per gli impianti geotermoelettrici:

- a) **30 €/MWh** nel caso di totale reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza e comunque con emissioni nulle;
- b) **30 €/MWh** per i primi 10 MW realizzati ed entrati in esercizio su nuove aree oggetto di ciascuna concessione di coltivazione sulle quali non preesistevano precedenti impianti geotermici;
- c) **15 €/MWh** per impianti geotermoelettrici ad alta entalpia in grado di abbattere, anche a seguito di rifacimento, almeno il 95% del livello di idrogeno solforato e di mercurio presente nel fluido in ingresso nell'impianto di produzione.

Al comma 4 dell'art. 27 del DM 2012, ripreso dal comma 4 dell'art. 20 del DM 2016, si rimanda ad un successivo Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in cui sono stabilite le modalità con le quali le competenti Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (ARPA/APPA), verificano e comunicano al GSE il rispetto delle condizioni di concentrazione minima di gas e il valore della temperatura del fluido, nonché il relativo costo a carico dei produttori elettrici.

2.2 Decreto MATTM 29 marzo 2018 (DM 2018)

Il Decreto Ministeriale del 29 marzo 2018 infatti, definisce le modalità di verifica da parte delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, delle condizioni per il riconoscimento dei premi riportati nel paragrafo precedente, da erogare agli impianti geotermoelettrici che utilizzano tecnologie avanzate con prestazioni ambientali elevate.

Ai fini dell'accesso al premio, coloro che desiderano usufruirne, dovranno essere in possesso dei requisiti riportati nel DM 2018, così da permettere alle autorità competenti di svolgere le dovute verifiche.

In particolare, per gli impianti in grado di abbattere di almeno il 95% le quantità di mercurio e di idrogeno solforato emesse in atmosfera, rispetto al fluido in ingresso all'impianto, l'autorità competente verifica con cadenza annuale la catena di misura, ne rileva i dati di misurazione ed effettua il calcolo sulla percentuale di abbattimento a livello orario.

A seguito di esito positivo delle verifiche sopracitate, le ARPA possono inviare i risultati al GSE per gli impianti di propria competenza riferite all'anno solare precedente, seguendo le modalità riportate nel paragrafo successivo.

3. MODALITÀ DI RICHIESTA DEL PREMIO (art. 27 comma 1 lett. C del DM 2012)

Per gli impianti geotermoelettrici che accedono al premio per la riduzione di gas emessi in atmosfera, le ARPA sono tenute ad inviare:

- un file Excel denominato "[Tabella riduzioni](#)";
- un documento Word denominato "[Modulo comunicazione](#)".

Il file "Tabella riduzioni" contiene i dati sulle percentuali di gas non emessi in atmosfera, ora per ora, rispetto alle quantità presenti nel fluido in ingresso all'impianto, come nell'esempio riportato di seguito in cui sono presenti:

- numero pratica FER per cui l'ARPA sta inviando i dati;
- data e ora di riferimento;
- % oraria di riduzione di mercurio;
- % oraria di riduzione di idrogeno solforato.

PRATICA FER	DATA/ORA	RIDUZIONE % MERCURIO	RIDUZIONE % IDROGENO SOLFORATO
FER100000	01/04/2020 – 01:00	90%	95%
FER100000	01/04/2020 – 02:00	95%	90%
FER100000	01/04/2020 – 03:00	90%	90%

Figura 1. Esempio di compilazione del file "Tabella riduzioni"

Il modulo di comunicazione dovrà essere compilato, firmato da un legale rappresentante o un procuratore dell'agenzia competente e inviato in formato PDF, avendo cura di allegare anche un documento in corso di validità del dichiarante.

La documentazione andrà inviata al GSE obbligatoriamente tramite PEC all'indirizzo direzione.commerciale@pec.gse.it, indicando nell'oggetto il numero pratica FER, l'anno di competenza, oltre alla dicitura: "Invio dati premio per impianti geotermoelettrici avanzati".

4. MODALITA' DI RICONOSCIMENTO DEL PREMIO

Una volta ricevuta la documentazione, il GSE provvederà ad effettuare le verifiche necessarie per il calcolo del premio spettante. Il premio viene riconosciuto su base annuale, entro 60 giorni dalla data di ricezione della documentazione, utilizzando i dati orari inviati dalle ARPA nel file "Tabella riduzioni". La tariffa premio applicata è calcolata in proporzione al numero di ore di esercizio registrate nell'anno solare, per cui sia riscontrato il contestuale abbattimento di almeno il 95% di idrogeno solforato e mercurio. In caso di esito positivo sarà inviata al produttore una comunicazione tramite PEC che attesterà l'avvenuto riconoscimento del premio.